

Accordo integrativo aziendale per il personale tecnico scritturato della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa

**Art. 1 Consegna contratto di scrittura**

La Fondazione si impegna a consegnare allo scritturato con la prima busta paga copia del contratto di scrittura e del presente integrativo laddove non precedentemente consegnato. Su richiesta dello scritturato, il teatro dovrà consegnare fotocopia del contratto, vistato dalla Direzione di Produzione, all'atto della stipula dello stesso.

**Art. 2 Informativa**

Le parti s'incontreranno, entro e non oltre il mese di luglio di ogni anno, dopo l'approvazione della programmazione teatrale per la stagione successiva da parte del Consiglio d'Amministrazione, al fine di comunicare le prevedibili prospettive occupazionali nonché l'organico minimo dei tecnici scritturati.

**Art. 3 Orario di lavoro**

L'orario di lavoro individuale del tecnico scritturato è mediamente di 169 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere e 50 settimanali.

Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermo restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi. Laddove per effetto dell'organizzazione aziendale - legata alla specificità dello spettacolo - lo scritturato non raggiunga il monte ore mensile contrattuale medio - riferito all'intera durata della scrittura - la Fondazione non effettuerà alcuna trattenuta sulla retribuzione pattuita.

**3.1 Pause**

L'articolazione delle pause è rimessa ai Responsabili Tecnici di settore e/o al Responsabile dello spettacolo. Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.

La pausa è stabilita in almeno 1 ora. Il tecnico scritturato potrà chiederne la **riduzione** - nel rispetto della normativa vigente in tema di orario di lavoro e di quanto previsto dal CCNL - che potrà essergli accordata dal Responsabile di riferimento previa verifica delle esigenze di servizio.

**3.2 Prestazione continuata**

Ferma restando la norma secondo la quale l'attività lavorativa giornaliera deve prevedere una pausa di almeno 1 ora, si definisce quanto segue:

Nell'ipotesi di prestazione continuata, la durata della prestazione in regime ordinario di lavoro non potrà superare le 7 ore comprensive di un intervallo di 15 minuti.

Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni articolate su un turno di lavoro al mattino e uno al pomeriggio e tra i due non intercorra una pausa di almeno 1 ora, è dovuta una indennità pari a 1 ora di straordinario diurno. Tale indennità è dovuta anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.00.

Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni articolate su un turno di lavoro al pomeriggio e uno alla sera e tra le due non intercorra una pausa di almeno 1 ora è dovuta una indennità pari a 1 ora di straordinario diurno. Tale indennità è dovuta anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20.00.

Restano escluse dal presente trattamento economico le prestazioni continuate effettuate per:

- attività per le quali sono riconosciute le nottate,
- viaggi,
- riprese radio-televisive,
- richieste dello scritturato,
- accordo con le compagnie durante montaggi e/o smontaggi per far terminare un'ora prima la prestazione.

Di norma le prestazioni continuate devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministratore di compagnia e/o Direzione Tecnica e/o Direzione di Palcoscenico e/o dal Responsabile Tecnico di settore e

comunque successivamente vistate sui fogli presenza da parte della Direzione di Produzione e/o Amministratore di Compagnia e/o Responsabile Tecnico.

### 3.3 Straordinari

Il ricorso al lavoro straordinario oltre i limiti previsti dal D. Lgs. 66/2003 è ammesso in caso di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità a fronteggiarle avvalendosi di altri lavoratori con mansioni e professionalità pari al lavoratore sostituito, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo a un pericolo grave ed immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione.

La richiesta allo scritturato e la successiva comunicazione delle prestazioni straordinarie potranno avvenire verbalmente in qualsiasi momento della giornata. Resta comunque indispensabile, al fine del relativo riconoscimento economico, la conferma scritta vistata dalla Direzione di Produzione e/o dal Responsabile di Settore.

Le ore straordinarie effettuate dal personale tecnico scritturato sono calcolate sul compenso giornaliero individualmente pattuito dedotta la maggiorazione del 24% (colonna B art. 31 Tabella Compensi CCNL).

### 3.4 Riposi giornalieri (Rif. D. Lgs 66/2003):

Tenuto presente che, in determinate ed eccezionali situazioni, sia per ciò che riguarda le attività in sede che fuori sede, particolari esigenze di natura organizzativa possono determinare l'impossibilità per i lavoratori di godere del riposo giornaliero di 11 ore consecutive, si stabilisce quanto segue:


- qualora le esigenze di lavoro non consentissero il riposo previsto per legge, il lavoratore e la direzione del teatro comunicheranno e motiveranno al RSPP e alla RSU le ragioni che hanno dato luogo all'eccezionalità;
- in ogni caso, e sempre in via eccezionale, è indispensabile garantire al lavoratore, ai fini della propria e altrui sicurezza, un riposo frazionato in due parti, una delle quali deve essere di almeno 8 ore consecutive;
- gli intervalli previsti dal CCNL, dal D.lgs. e dal presente verbale di accordo sindacale per il pranzo e/o cena – fino ad un massimo di un'ora per pasto – non rientrano nel computo delle ore di riposo giornaliero;
- le ore di riposo giornaliero non godute nella misura di legge vengono accumulate dai dipendenti i quali devono beneficiare delle ore di riposo compensativo nel più breve lasso di tempo possibile, secondo quanto concordato con il Responsabile. Al fine di garantire un'adeguata protezione ad ogni lavoratore, si sottolinea l'assoluta necessità che tale casistica sia riferita ad eventi assolutamente eccezionali e non prevedibili (come indicato in premessa). La direzione ribadisce il proprio impegno a garantire la fruizione delle 11 ore di riposo e, laddove non fosse possibile, l'immediato recupero delle ore di riposo non godute o l'eventuale compensazione delle ore mancanti. In quest'ultimo caso (compensazione delle ore mancanti con accorciamento della prestazione lavorativa giornaliera) dovrà essere fornita tempestivamente alla Direzione da parte del Responsabile l'autorizzazione e la motivazione della compensazione. Resta fermo l'impegno da parte dei Responsabili e del Lavoratore a porre in essere comportamenti ed azioni atte a rendere agevole l'eventuale sostituzione, nel rispetto della continuità dell'attività aziendale e al fine di permettere l'osservanza dell'obbligo di riposo previsto dalla normativa vigente.

La RSU, qualora si verificassero situazioni non ritenute consone a quanto previsto nel presente accordo, con particolare riguardo all'eccezionalità più volte richiamata, potrà chiedere un incontro urgente con la direzione al fine di scongiurare il manifestarsi di situazioni anomale.

### 3.5 Modalità di frazionamento del riposo giornaliero:

Il frazionamento delle 11 ore di riposo nell'arco delle 24 ore è permesso nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a) nelle giornate lavorative in sede che prevedono solo o anche attività legate ad uno spettacolo o ad un evento in sala è ammesso un frazionamento delle 11 ore di riposo almeno di 8+3 e per un massimo di 2 volte al mese per singolo Lavoratore;
- b) laddove la prestazione lavorativa si dovesse protrarre oltre le ore 00.30 non sarà possibile usufruire del frazionamento delle ore di riposo a meno che la prestazione lavorativa cui ci si riferisce non sia inferiore o uguale all'orario di lavoro giornaliero ordinario;
- c) nelle giornate lavorative in tournée è ammesso il frazionamento delle 11 ore di riposo almeno di 8 + 3 per un massimo di 3 volte al mese;
- d) nelle giornate di solo trasferimento, ove la durata del viaggio non superi le 12 ore, è consentito il frazionamento almeno di 9+2 ore per singolo Lavoratore. Nelle giornate di solo trasferimento, ove la durata del viaggio superi le 12 ore, il lavoratore usufruirà per intero della quota delle 11 ore di riposo minimo continuate;



- e) ulteriori forme di frazionamento potranno avvenire solo ed unicamente per casi assolutamente eccezionali, non prevedibili né programmabili.

### 3.6 Modalità di godimento del riposo settimanale:

Come espresso dal D.lgs. 66/2003 art.9, il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative da cumulare con le ore di riposo giornaliero definite nell'art. 3.4 (11 ore minime continuative).

Ferma restando la possibilità di spostare il giorno di riposo all'interno della settimana, previa comunicazione con almeno 48 ore di anticipo, nonché l'impegno a fissare i riposi con calendarizzazione mensile, le parti concordano quanto segue:

- a) qualora per esigenze di servizio il giorno di **riposo settimanale** sia **spostato** all'interno della settimana – con preavviso inferiore alle 48 ore - al Lavoratore verrà corrisposta la maggiorazione del 100% delle ore effettivamente lavorate nel giorno di riposo non effettuato;
- b) qualora per esigenze di servizio il giorno di **riposo settimanale** sia **differito** ma sempre e comunque entro il termine dei 14 giorni dal riposo precedente, al Lavoratore verrà corrisposta la maggiorazione del 100% delle ore effettivamente lavorate nel giorno di riposo non effettuato;
- c) qualora per esigenze personali il Lavoratore chieda di differire il riposo settimanale alla settimana successiva, ma sempre e comunque entro il termine dei 14 giorni dal riposo precedente e tale richiesta sia accolta, nulla sarà dovuto per le ore effettivamente lavorate nel giorno di riposo non effettuato; il recupero del giorno di riposo non dovrà coincidere con una festività;
- d) qualora per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo settimanale sia lavorato, al Lavoratore verrà corrisposta una maggiorazione pari al 100% della giornata ordinaria di lavoro. Il lavoratore usufruirà di un riposo compensativo da concordare con il Caposettore/Responsabile di Ufficio, entro i 14 giorni. Laddove, in casi del tutto eccezionali, il riposo compensativo non potesse essere recuperato entro il quattordicesimo giorno, al lavoratore, a ulteriore ristoro, verrà concesso un ulteriore riposo compensativo e sarà informata la Rsu. Questi casi eccezionali, tuttavia, non potranno superare le 4 volte l'anno. Il recupero del giorno di riposo non dovrà coincidere con una festività. Nel giorno di riposo lavorato, le eventuali ore eccedenti la giornata ordinaria di lavoro saranno maggiorate del 200%.

Resta inteso che il recupero del giorno di riposo non deve interferire con la calendarizzazione del riposo settimanale.

## Art. 4 Festività

Oltre alle Festività riconosciute allo scritturato con scrittura continuativa (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno nonché la prima domenica di novembre) la Fondazione riconoscerà le seguenti giornate come giorno di festività con il trattamento del normale compenso:

- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre S. Stefano
- 1 gennaio
- Pasqua
- Lunedì dopo Pasqua
- 7/8 dicembre
- Epifania

Qualora in una delle giornate sopra elencate lo scritturato sia chiamato ad effettuare una prestazione lavorativa o la festività coincida con il giorno di riposo, allo stesso sarà riconosciuta – differentemente da quanto previsto dal CCNL vigente - una maggiorazione del 100% del compenso individualmente pattuito.

## Art. 5 Trattamento di malattia

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata dal tecnico scritturato alla Fondazione entro la giornata in cui si verifica e comunque con la sollecitudine necessaria a consentire il regolare svolgimento dell'attività.

Il tecnico scritturato dovrà comunicare alla Fondazione entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal Medico telematicamente.

Al tecnico scritturato in forza, in caso di malattia, la Fondazione corrisponderà fino al termine della scrittura per un periodo comunque non superiore a 180 giorni per anno civile il seguente trattamento economico:

- per i primi 3 giorni di malattia: una indennità pari al 100% del compenso giornaliero pattuito;
- dal 4° giorno di malattia: una indennità integrativa pari alla differenza tra il compenso giornaliero individualmente pattuito e l'indennità di prestazione riconosciuta dall'INPS.

Non appena lo scritturato riceverà la certificazione dell'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia da parte dell'Inps, lo stesso dovrà provvedere a darne copia all'Ufficio Personale il quale procederà con le eventuali operazioni di conguaglio al fine di assicurare il 100% del compenso.

Ai fini del riconoscimento economico si dovrà tenere conto dei periodi di assenza per malattia complessivamente verificatisi nell'anno civile e giustificati da regolare certificato medico (valido anche ai fini INPS).

#### **Art. 6 Trattamento di maternità obbligatoria**

La lavoratrice scritturata in stato di gravidanza sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Fondazione per la verifica dell'idoneità alla mansione.

Alla lavoratrice scritturata in forza, in caso di maternità, la Fondazione corrisponderà per tutto il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) e comunque fino al termine della scrittura una indennità a integrazione – rispetto a quanto riconosciuto dall'Inps - per garantire il 100% del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Non appena la lavoratrice scritturata riceverà la certificazione dell'avvenuta liquidazione dell'indennità per congedo di maternità da parte dell'Inps la stessa dovrà provvedere a darne copia all'Ufficio Personale il quale procederà con le eventuali operazioni di conguaglio al fine di assicurare il 100% del compenso.

#### **Art. 7 Permessi retribuiti 36 ore annue:**

Sono altresì riconosciuti, con fruibilità frazionata e nel limite massimo di 36 ore annuali complessive, permessi retribuiti per:

- Visite mediche e specialistiche;
- Visite e cure odontoiatriche;
- Esami e terapie mediche.

Tali permessi retribuiti sono concessi dal Caposettore – previa verifica della compatibilità con esigenze di servizio - per motivata necessità e devono essere regolarmente documentati. I permessi retribuiti non possono essere riconosciuti nel caso di concomitanza con l'assenza per il riposo settimanale.

Sono esclusi dal suddetto limite di 36 ore casi di particolare e conclamata gravità.

I permessi maturano in decimi (maturazione mensile), computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

I permessi retribuiti, per un totale di 36 ore annue, sono estesi a visite mediche e specialistiche, visite e cure odontoiatriche nonché esami e terapie mediche effettuati da:

- ✓ parenti di primo grado;
- ✓ fratelli e sorelle;
- ✓ coniuge (non legalmente ed effettivamente separato);
- ✓ convivente di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76 (unioni civili)

con rapporto giuridico debitamente documentato da idonea certificazione.

I permessi retribuiti si intendono non monetizzabili. Eventuali straordinari effettuati nel giorno in cui viene documentato il permesso, di cui al presente articolo, compenseranno le ore di permesso retribuite e conseguentemente tali ore di permesso non si intenderanno utilizzate. Fa eccezione la fruizione dei permessi per l'intera giornata.

#### **Art. 8 Trasferte in Italia e all'estero**

In caso di partenza dalla sede dopo le ore 14.00 verrà riconosciuto, oltre al pernottamento, un pasto;

In caso di rientro in sede dopo le ore 12.00 ma entro le ore 18.00 verrà riconosciuto un pasto;

In caso di rientro in sede dopo le ore 18.00 verranno riconosciuti due pasti;

In caso di partenza prima delle ore 8.00 lo scritturato avrà diritto a percepire, a copertura delle ore precedenti alle ore 8.00:

- straordinario notturno, se tra la fine del viaggio e l'inizio della prestazione lavorativa viene rispettata una pausa di almeno 3 ore,
- nottata semplice se la pausa è inferiore alle 3 ore.

##### **8.1 Indennità di trasferta Italia:**

L'indennità di trasferta corrisposta al personale tecnico scritturato per attività in località diverse dalla sede legale della Fondazione è fissata come segue indipendentemente dal livello di compenso giornaliero:

- euro 140,00 (euro 80,00 per pernottamento e euro 30,00 per ogni pasto)

È facoltà dello scritturato optare, all'inizio di ogni tournée, per una delle seguenti opzioni<sup>1</sup>:

- diaria lorda,
- piè di lista documentato,
- versione mista (piè di lista per albergo e indennità per i pasti oppure indennità per albergo e piè di lista per i pasti).

### 8.2 Indennità di trasferta estero:

L'indennità di trasferta corrisposta al personale tecnico scritturato per attività fuori dai confini nazionali è fissata come segue indipendentemente dal livello di compenso giornaliero:

- indennità giornaliera di trasferta per i due pasti in cifra fissa di euro 82,00.

## Art. 9 Prestazioni particolari notturne:

### 9.1 Nottata semplice

Lo scritturato avrà diritto alla nottata (maggiorazione del 100% del compenso giornaliero pattuito dedotta la percentuale del 24% come da colonna B Minimi Giornalieri CCNL) in caso di:

a) Smontaggi:

- qualora partecipi a uno spettacolo e successivamente lo smonti (smontaggio completo o parziale della durata di almeno 31 minuti);
- qualora partecipi a una attività collaterale (manifestazioni, fitti, attività collaterali di cui all'art.10) e successivamente smonti e lo smontaggio duri più di due ore
- qualora partecipi a uno spettacolo e dopo vada a smontare un'attività collaterale (quindi distinta, ossia manifestazioni, fitti, attività collaterali di cui all'art.10) per più di due ore;
- qualora partecipi a uno spettacolo e successivamente vada a smontarne un altro;
- se preceduto da una giornata lavorativa completa (di 6 ore e mezza). Lo scritturato che abbia riconosciuto un forfait ha diritto alla nottata nel caso in cui abbia iniziato la propria prestazione lavorativa nella giornata di riferimento in orario precedente all'inizio dello smontaggio;

<sup>1</sup> Riepilogo modalità rimborso spese di trasferta:

Regime di rimborso spese	Tipologia della documentazione	Incidenza sul reddito da lavoro dipendente
Regime del rimborso analitico (piè di lista)	<p><b>Spese documentate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ documenti fiscali rilasciati da alberghi/bed &amp; breakfast/ appartamento/ristoranti e/o altri soggetti per acquisto pasti;</li> </ul> <p>Il documento fiscale non deve necessariamente essere intestato al dipendente; è sufficiente che la spesa risulti sostenuta nel luogo e nel tempo di svolgimento della trasferta e che sia attestata dal dipendente con la nota spese.</p> <p><b>Spese non documentate :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fino a Euro 15,49 giornalieri per trasferte in Italia;</li> <li>✓ fino a Euro 25,82 giornalieri per trasferte all'estero.</li> </ul> <p>Le spese non documentate devono essere <u>analiticamente attestate</u> dal dipendente e devono essere inerenti (es. lavanderia, telefono, parcheggio, mance)</p>	Non concorre alla formazione del reddito.
Regime del rimborso forfetario (diaria)	Le spese sostenute <u>non</u> devono essere documentate	L'indennità di trasferta (diaria) è esclusa dall'imponibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sino a un limite di Euro 46,48 giornalieri per trasferte in Italia;</li> <li>- sino a un limite di Euro 77,46 giornalieri per le trasferte all'estero.</li> </ul>
Regime del rimborso misto	Le spese di vitto e alloggio possono essere rimborsate: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ rimborso spese documentate solo vitto (alloggio con rimborso forfetario nei limiti riconosciuti dal CCNL o Integrativo Aziendale se superiore);</li> <li>✓ rimborso spese documentate solo alloggio (vitto con rimborso forfetario nei limiti riconosciuti dal CCNL o Integrativo Aziendale se superiore);</li> </ul>	L'indennità di trasferta (diaria) è esclusa dall'imponibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sino a un limite di Euro 30,99 giornalieri per trasferte in Italia;</li> <li>- sino a un limite di Euro 51,64 giornalieri per le trasferte all'estero.</li> </ul>

- in caso di nottata semplice il lavoratore tecnico scritturato non potrà essere convocato, per la prestazione successiva, prima delle ore 14.00;
- b) Attività dopo le 24.00 (24.00-8.00):
- per uno smontaggio dopo le ore 00.30;
  - per un montaggio dopo le ore 00.30;
  - qualora si sia convocati in teatro prima delle ore 08.00 (a esclusione delle convocazioni per viaggi);
  - qualora la convocazione per un viaggio sia precedente alle ore 08.00 e non trascorrono almeno 3 ore tra l'orario di arrivo e l'inizio dell'attività lavorativa;
  - qualora la prova generale o la prima replica di uno spettacolo a cui si partecipa superino le ore 00.30.
- Prima della nottata semplice il lavoratore tecnico scritturato potrà garantire in orario ordinario di lavoro, una sola prestazione continuata della durata massima di 6 ore che si intende esaustiva dell'intera giornata lavorativa.

### 9.2 Nottata doppia.

Il tecnico scritturato avrà diritto alla nottata doppia (maggiorazione del 200% del compenso giornaliero pattuito dedotta la percentuale del 24% come da colonna B Minimi Giornalieri CCNL):

- quando le prestazioni riconosciute come notate semplici abbiano durata maggiore di 4 ore;
- nel caso in cui a uno smontaggio segua un trasferimento legato alle necessità di tournée e la somma delle ore di smontaggio più quelle del viaggio superi le 4 ore.

Le parti stabiliscono quanto segue:

- prima della nottata doppia il lavoratore tecnico scritturato potrà garantire, in orario ordinario di lavoro, una sola prestazione continuata massima di 6 ore che esaurisce l'intera giornata lavorativa;
- dopo la nottata doppia (qualora finisca dopo la mezzanotte) il lavoratore tecnico scritturato potrà garantire, in orario ordinario di lavoro, una sola prestazione continuata massima di 6 ore che esaurisce l'intera giornata lavorativa;
- in situazioni particolari la Direzione di Produzione potrà considerare la possibilità di estendere il riposo giornaliero successivo a 24 ore (comprendente delle 11); detto riposo, che esaurirà la giornata lavorativa, non potrà essere considerato riposo settimanale;
- dopo la nottata doppia (qualora finisca dopo la mezzanotte) il lavoratore tecnico scritturato non potrà essere convocato prima delle ore 18.00;
- entrambe le prestazioni di cui sopra si intende che esauriscono l'intera giornata lavorativa qualsiasi sia la durata. Eventuali ore mancanti al raggiungimento dell'orario contrattuale settimanale saranno rilevate con la dicitura "Indicatore retributivo spettacolo".
- in caso di nottata doppia (qualora finisca dopo la mezzanotte), il lavoratore tecnico scritturato avrà diritto all'estensione del riposo compensativo retribuito della durata di giornaliero ad almeno 24 ore (comprendente delle 11 ore) decorrenti dal termine della nottata stessa; detto riposo non potrà essere considerato riposo settimanale.

### 9.3 Nottata non preventivata in orario notturno (dopo le 24.00):

Il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% del compenso giornaliero (che si somma alla maggiorazione della nottata) in caso di:

- inosservanza delle ore di riposo di cui all'art. 3.4.
- prolungamento in doppia di una nottata preventivata come semplice, fermo restando le modalità di convocazione di cui all'art 9.1.

9.4 Le parti concordano di prevedere la possibilità, da parte della Fondazione, in accordo con il singolo Tecnico scritturato, di convertire il valore della nottata in ore di riposo con fruizione differita.

### Art. 10 Prestazioni per manifestazioni – Congressi – Conferenze e similari

Questo tipo di attività è segnalato in ordine di servizio con la dicitura "Attività B-C2".

Il tecnico scritturato avrà diritto alla **notata semplice** (maggiorazione del 100% del compenso giornaliero pattuito dedotta la percentuale del 24% come da colonna B Minimi Giornalieri CCNL) in caso di:

- inizio della prestazione lavorativa prima delle ore 8.00;
- smontaggio di durata superiore a 2 ore.

Il tecnico scritturato avrà diritto allo straordinario notturno in caso di:

- smontaggio di durata inferiore a 2 ore.

Il tecnico scritturato avrà diritto alla **doppia nottata** (maggiorazione del 200% del compenso giornaliero pattuito dedotta la percentuale del 24% come da colonna B Minimi Giornalieri CCNL):

- quando le prestazioni di cui sopra abbiano durata maggiore di 4 ore;
- quando a uno smontaggio segua un trasferimento legato alle necessità di programmazione e la somma delle ore di smontaggio e di viaggio superino le 4 ore.

Sono esclusi da questo elenco, perché facenti parte di un capitolo a parte (Art. 9.3), le eventuali integrazioni dovute per nottate non preventivate in sede di allestimento.

#### **Art. 11 Ospitalità del Piccolo Teatro**

Il teatro provvederà ad informare le compagnie ospiti circa gli orari di lavoro del personale tecnico scritturato, precisando limiti orari e pause.

#### **Art. 12 Fitti e lavori conto terzi**

Il teatro provvederà ad informare le organizzazioni ospiti circa gli orari di lavoro del personale tecnico scritturato, precisando limiti orari e pause.

#### **Art. 13 Spettacoli di carattere formativo**

Sono considerati "attività formativa" gli spettacoli a pagamento, ospiti e di produzione del Piccolo Teatro, rivolti ad un pubblico contenuto (massimo 100 unità), esclusivamente scolastico (scuole materne, elementari, medie, superiori, università) e che si svolgano presso la Scatola Magica. Lo scopo di queste attività, regolamentate qui di seguito, è strettamente formativo e gli spettacoli così qualificati sono segnalati nelle comunicazioni e negli ordini di servizio, come "Spettacolo a carattere formativo". Le regole individuate sono le seguenti:

- numero di recite giornalieri: l'eventuale attività lavorativa eccedente il doppio spettacolo giornaliero, verrà retribuita con la maggiorazione dello straordinario diurno. Tale attività eccedente dovrà comunque essere riferita esclusivamente all'attività formativa, altrimenti verrà retribuita in modo ordinario fino all'esaurimento del normale orario di lavoro;
- numero di recite settimanali: le recite settimanali eccedenti l'ottava saranno retribuite con la maggiorazione dello straordinario notturno;
- smontaggio: lo smontaggio di uno "Spettacolo a carattere formativo" sarà considerato nottata quando effettuato al termine dello spettacolo e la durata è superiore alle due ore. In caso di durata inferiore, allo scritturato verrà corrisposto lo straordinario notturno;
- comparsata: la comparsata sarà riconosciuta solo nel caso in cui lo scritturato sia in costume e debba eseguire particolari azioni registiche al di fuori della sua mansione.

#### **Art. 14 Servizio mensa e buoni pasto:**

La Fondazione riconoscerà un ticket restaurant del valore nominale di euro 7,00 per ciascuna giornata di lavoro ordinario superiore alle 4 ore (a partire da 4,15 minuti). In alternativa al ticket restaurant il Lavoratore può richiedere un buono mensa del valore di 10 euro spendibile presso l'esercizio interno (quando ripristinato) sito in Largo Paolo Grassi 2. Per il Laboratorio di Settimo Milanese verrà verificata analoga convenzione con una struttura di ristorazione con le medesime modalità.

Il ticket restaurant/buono mensa non spetta nei seguenti casi (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- Assenza per malattia,
- Congedo di maternità;
- Congedo parentale;
- Infortunio;
- Tournée.

Le parti convengono che i ticket/buoni mensa vengano quantificati sulla base delle presenze registrate nell'ultimo mese precedente e vengano corrisposti nel mese immediatamente successivo.

Le parti convengono altresì che il presente accordo dovrà essere modificato nel caso di interruzione del servizio di mensa interna.

#### **Art. 15 15.1 indennità lavaggio costumi**

10 Ev VA Cup. Ho Am R Sk MA 18

Il lavaggio dei costumi di scena, con materiali e mezzi messi a disposizione dalla Fondazione, è compito rientrante nelle mansioni di tutte le sarte, indipendentemente dalla specifica attività svolta.  
Per tale prestazione verrà corrisposta un'indennità specifica (evidenziata in contratto) forfettaria giornaliera lorda di euro 3,10 (tre/10) che sarà parte integrante della retribuzione.

### 15.2 indennità sede disagiata

La Fondazione riconosce al personale tecnico scritturato chiamato ad effettuare la propria attività lavorativa presso il Laboratorio di scenografia di Settimo Milanese una indennità per località disagiata. Tale importo è parificato a quello **previsto** per il personale dipendente fisso pari a euro 3,80 (tre/80).

### 15.3 indennità di comparsata

La comparsata viene riconosciuta quando il tecnico scritturato è chiamato a svolgere, in costume, funzioni artistiche e/o tecniche che esulano dalle specifiche mansioni, sia in spettacoli di produzione del Piccolo Teatro che in quelli delle compagnie ospiti.

Per tale prestazione allo scritturato viene corrisposto un compenso lordo a recita pari a euro 18,10 (diciotto/10).

### Art. 16 Premio aziendale

Preso atto che, anche ai sensi della normativa vigente, i corrispettivi fino ad ora denominati "premi aziendali" hanno perso la loro originaria natura premiale e, altresì, non risultano oggetto di defiscalizzazione e di decontribuzione, le parti convengono la soppressione dei medesimi. Al contempo le parti rinviando ad una futura trattativa di secondo livello l'individuazione di obiettivi di produttività, competitività e di qualità nonché di ampliamento ulteriore qualificazione e possibile diversificazione dell'attività della Fondazione, utile all'introduzione di nuovi istituti economici premiali.

### Art. 17 Regolamentazione del compenso per tecnici di palcoscenico e amministratori di compagnia con contratto a tempo determinato/indeterminato impiegati nelle riprese video degli spettacoli messi in rete, in streaming, con fruizione a pagamento.

Le parti, con accordo del 9 febbraio 2022, hanno regolamentato il compenso di cui sopra a valere per il triennio 2022 – 2024. (All. 1).

### Art. 18 Welfare

Con l'obiettivo di incrementare il benessere aziendale, le parti intendono avviare un nuovo piano di welfare a partire dal mese di gennaio 2023. Il Piano di Welfare Aziendale (d'ora in poi WA) è inteso come un insieme di iniziative con le quali la Fondazione intende farsi carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari attraverso la concessione di benefit e agevolazioni sotto forma di beni e servizi.

I beni e servizi concessi nel piano di WA non costituiscono reddito da lavoro dipendente e risultano, pertanto, decontribuiti e detassati.

Il piano di WA è rivolto al personale che abbia prestato nelle due stagioni precedenti la propria attività per un periodo contrattuale di almeno 180 gg per ciascuna stagione. (ad es. gennaio 2023 – verifica contratti stagione 2020/2021 e 2021/2022 della durata di almeno 180 gg consecutivi ciascuno) ed è attuato attraverso la creazione e l'implementazione di una piattaforma dedicata, mediante la quale ciascun titolare avrà accesso al proprio conto individuale.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i beni e servizi compresi in un piano di WA potrebbero arrivare a comprendere:

- famiglia (istruzione e assistenza familiari);
- mutui (rimborso interessi su mutui per costruzione, ristrutturazione e acquisto prima e seconda casa);
- rimborso spese mediche;
- previdenza complementare;
- fringe Benefit (buoni carburante e buoni spesa nei limiti di deducibilità consentiti dalle leggi di bilancio di riferimento);
- cultura e tempo libero.

Il piano sarà articolato, su base triennale, secondo il seguente schema:

- 1) anno 2023 = € 40.000,00 complessivi
- 2) anno 2024 = € 40.000,00 complessivi
- 3) anno 2025 = € 40.000,00 complessivi



In caso di tacito rinnovo dell'integrativo nelle more della nuova contrattazione, verrà mantenuto il tetto dello stanziamento complessivo annuale aziendale complessivo (€ 40.000,00) a prescindere dalla platea dei destinatari.

#### Art. 19 Garanzia contrattuale

Fatto salvo quanto previsto dalle risorse finanziarie annualmente stanziata e approvata dalla Fondazione la Direzione si impegna a rinnovare il contratto di scrittura al personale di cui all'allegato 2, per una durata minima pari a quella indicata individualmente.

#### Nota a verbale n. 1

Le parti concordano di esaminare entro il mese di dicembre 2023 i seguenti istituti:

- ✓ indennità lavaggio costumi;
- ✓ indennità di disagio;
- ✓ indennità di comparsata;

#### Nota a verbale n. 2

Entrambe le parti considerano la stabilità del lavoro e la progressiva riduzione del precariato un obiettivo comune. Concordano di incontrarsi a partire dal mese di febbraio 2023 per avviare un'analisi delle singole posizioni, onde valutare un percorso di assunzione con contratto subordinato a tempo determinato/indeterminato per i lavoratori scritturati e per i collaboratori attualmente operanti presso la Fondazione, tenendo conto dell'equilibrio di bilancio e dell'organico impegnato nella Fondazione medesima.

#### Nota a verbale n. 3

Entro il mese di dicembre 2023, le parti si riuniranno per discutere la possibilità di utilizzo volontario con integrazione aziendale del fondo Salute Sempre.

Il presente contratto integrativo sostituisce e annulla qualsiasi altro accordo verbale o scritto inerente agli istituti qui trattati.


Il Presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2025. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sino alla stipula di successivo accordo scritto.


Elenco Allegati:


All. 1 Accordo sul compenso per riprese video per spettacoli in streaming con fruizione a pagamento.

All. 2 Elenco di cui art. 19.

Data, 10/10/2022

OOSS  


RSU  
  
Valentina Russo  
Marco Fusca Mi  
Anna Maria  
Bahara Celli au

PICCOLO TEATRO  
  
Gianfranco  
Marta Rossi

**REGOLAMENTAZIONE DEL COMPENSO PER TECNICI E AMMINISTRATORI DI COMPAGNIA CON CONTRATTO DI SCRITTURA, IMPIEGATI NELLE RIPRESE VIDEO DEGLI SPETTACOLI MESSI IN RETE, IN STREAMING, CON FRUIZIONE A PAGAMENTO.**

**Premessa**

Nel corso degli ultimi mesi l'emergenza pandemica ha aperto un vivace dibattito intorno all'uso dei canali digitali per la trasmissione on line degli spettacoli teatrali, promuovendo la fruizione virtuale degli stessi. Nel solco di questo dibattito – e nel quadro di un necessario confronto con le sfide che l'innovazione tecnologica consegna alle arti sceniche, avendo riguardo anche ad una riflessione intorno alle abitudini fruibili di un pubblico che si sta via via rinnovando –, la Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa ha scelto di affrontare sistematicamente la questione, anche al di fuori dell'ottica emergenziale, attrezzandosi a intraprendere eventualmente questa attività anche in futuro.

**Regolamentazione del compenso per tecnici di palcoscenico e amministratori di compagnia con contratto di scrittura impiegati nelle riprese video degli spettacoli messi in rete, in streaming, con fruizione a pagamento.**

Data la premessa che precede le parti intendono regolamentare il trattamento economico del "personale tecnico di compagnia", adibito alla creazione del prodotto, in tutti i casi nei quali il Piccolo sceglierà di rendere disponibile, con fruizione a pagamento, spettacoli su piattaforme streaming.

Per personale tecnico di compagnia si intende il personale tecnico e amministratori di compagnia con contratto di scrittura effettivamente impiegati durante la ripresa dei contenuti che saranno oggetto di streaming con fruizione a pagamento.

Il trattamento economico che si conviene tra le parti di riconoscere al personale sopra richiamato è pari al 150% (centocinquanta per cento) della normale retribuzione giornaliera, riferita al periodo di ripresa, per i giorni effettivi di ripresa video relativi al contenuto oggetto della ripresa video destinata alla messa in rete in streaming con fruizione a pagamento. Il suddetto compenso forfettario non può assorbire eventuali trattamenti per lavoro straordinario, notturno e festivo prestati nei giorni effettivi di ripresa video.

La ripresa video può essere effettuata con o senza pubblico in sala.

La maturazione del compenso come sopra indicato, per riprese video destinate a streaming a pagamento, avverrà alla prima pubblicazione in rete di detti spettacoli, operati anche direttamente dalla Fondazione. La liquidazione sarà effettuata al personale in forza nel primo mese di paga successivo alla data di prima pubblicazione. Laddove ciò non fosse possibile a causa di interruzioni del contratto legate alla decorrenza del termine o legate al part time verticale ciclico il compenso maturato verrà liquidato nel primo mese utile di paga.

Alla scadenza dell'accordo, le parti si incontreranno per valutare una eventuale rideterminazione economica dei compensi legati ai singoli spettacoli mediante sola integrazione in base alle royalties e/o vendite dirette dei suddetti spettacoli.

dm



















**Validità di applicazione.**

L'accordo si intende valido dalla data di sottoscrizione per tutte le riprese video, a partire dal 1° gennaio 2016, che potranno essere pubblicate in streaming con fruizione a pagamento.

**Durata dell'accordo.**

Il presente accordo ha durata triennale dal 1° gennaio 2022.

Eventuali accordi in sede di contrattualistica nazionale non potranno sommarsi al presente accordo. Verrà mantenuto il trattamento di miglior favore risultante dalla trattativa in sede aziendale rispetto a quella nazionale.

Milano, 9 febbraio 2022

Per le OOSS

Nicoletta Daino  
Fausto Ghiazza

Per la RSU

Barbara Calbani  
Marco Fusar Poli  
Luca Mazzucco  
Valentina Perzo  
Eleonora Vasta

Per il Piccolo Teatro

Claudio Longhi  
Alberta Benedetto  
Carmen Spiazzi

All. 2

- 1 AWAD KARAM KHALED AL
- 2 CALOGERO SIMONE
- 3 CARRAFA DONATELLA
- 4 CARUSO ROBERTO
- 5 CATALINI PAOLA
- 6 COLOMBO ANDREA
- 7 COSENZA MARISA
- 8 DE SANTIS MAURO MARI
- 9 DILIBERTO AMLETO GIO
- 10 ERTUGRAL ELIANA
- 11 FORLANI FEDERICO
- 12 FUSETTI DAVIDE
- 13 GAMBI GIULIA CLAUDIA
- 14 KURENKOVA MARIA
- 15 MOSCA MARCO
- 16 PILI PAOLO

A series of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names in the list above. The signatures are arranged in a horizontal line, with some overlapping. From left to right, they appear to be: a signature for Pili Paolo, a signature for Mosca Marco, a signature for Kurenkova Maria, a signature for Gambi Giulia Claudia, a signature for Forlani Federico, a signature for Ertugral Eliana, a signature for Diliberto Amleto Gio, a signature for De Santis Mauro Mari, a signature for Caruso Roberto, a signature for Calogero Simone, a signature for Carrafa Donatella, a signature for Awad Karam Khaled Al, a signature for Catalini Paola, and a signature for Colombo Andrea.